

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1880

**PRESIDENTE.** È giunto alla Presidenza il seguente telegramma :

« Presidente Camera, Roma. Rimetto alla sorte decidere quale dei due collegi io debba rappresentare.

« Crispi. »

**PRESIDENTE.** L'onorevole Crispi, come la Camera sa, è stato eletto nel 1° collegio di Palermo ed in quello di Tricarico. Ora egli rimette alla sorte la sua elezione.

Per conseguenza si farà l'estrazione, ed il collegio che sarà estratto sarà quello che dichiarerò vacante.

(Segue il sorteggio e viene estratto il collegio di Tricarico)

Dichiaro per conseguenza vacante il collegio di Tricarico.

Essendo presente l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, darò lettura di due domande d'interrogazione a lui rivolte.

L'una è del tenore seguente :

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio sul suo intendimento intorno al divieto di portare dall'estero foglie di gelso nella presente campagna bacologica.

« Corbetta. »

L'altra domanda d'interrogazione è così concepita :

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio sull'interpretazione che il Governo mostra di dare all'articolo 6 della legge 3 aprile 1879, n° 4810.

« Billia. »

Non si leggono bene i numeri citati.

L'onorevole ministro sarebbe disposto a rispondere subito all'interrogazione dell'onorevole Corbetta, che gli pare urgente. Quindi se la Camera non si oppone darò facoltà all'onorevole Corbetta di svolgere subito la sua interrogazione.

Voci. Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Do facoltà di parlare all'onorevole Corbetta.

**CORBETTA.** Sarò brevissimo e starò strettamente nei limiti che il regolamento assegna alle interrogazioni.

In alcune provincie del regno, e, per quanto risulta dalle mie informazioni, specialmente nella provincia di Como e di Udine, trovansi alcune plaghe di territorio nelle quali v'è assoluto difetto di foglie di gelso in causa delle condizioni atmosferiche dei passati mesi. Ora questa grande e preziosa produzione serica, la cui importanza non ha bisogno di essere

dimostrata, pone in grande ansietà molti agricoltori; i quali trovansi nella più penosa condizione; imperocchè il Ministero, fin qui, non ha voluto permettere l'introduzione della foglia di gelso dall'estero; e, nel caso concreto, per quanto si riferisce alla provincia di Como, ha negato di consentire la introduzione della foglia di gelso dalla vicina Svizzera, e (per essere anche più precisi) l'introduzione dal confinante Cantone Ticino.

Io comprendo i motivi dai quali il Governo può essere stato diretto nell'ordinare questo divieto; dal timore cioè che la fillossera potesse introdursi nel paese sulle foglie del gelso. Ma credo il divieto ingiustificato.

Dopo i giusti reclami che a me pervennero da quelle popolazioni (le quali si trovano in una grande ansietà, giacchè a nessuno può sfuggire il fatto che si tratta di perdere un importante prodotto e di perderlo irremissibilmente se non si provvede subito, essendovi pericolo *in mora*) questa mattina, nell'esame sollecito che ho dovuto fare delle leggi relative, che sono molte e che il ministro conosce meglio di me, mi sono persuaso che non vi ha alcuna precisa disposizione che autorizzi tale divieto. Non vi sarebbe, volendo esser sottili, che un articolo della legge 30 maggio 1875, il quale in qualche modo potrebbe a ciò autorizzare il Governo o meglio spiegare questo rigore, mi si permetta la parola, questa tirannica interpretazione data dall'onorevole ministro all'articolo stesso.

V'è infatti l'articolo 2 che dice: « Le disposizioni proibitive della legge 24 maggio 1874 sono estese alle piante che non sono da frutto ed alle parti vive delle piante. »

Ora è ovvio riconoscere come si tratti di una legge che riguarda solamente le piante che non sono da frutta e le parti vive delle piante di qualsivoglia specie. Ma, buon Dio! Fra le parti vive della pianta volete comprendere anche le foglie? (*Si ride*) Mi pare ben tirannica, mi suggeriva testè l'onorevole De Renzis, questa interpretazione; molto più che è noto a tutti come la fillossera non si attacchi che alle radici, e tutti sanno che non si è mai verificato il caso di fillossera sulle foglie del gelso.

Nel caso concreto poi non c'è traccia di fillossera nel cantone Ticino, non c'è fillossera nelle plaghe dell'alto Comense, e perciò ogni sospettato pericolo è rimosso.

Io dico: date, se altro non volete fare, un provvedimento temporaneo di alcuni giorni, circondatelo di tutte le cautele possibili; in caso diverso assumete la responsabilità del fatto e dei danni che si verificheranno, danni i quali al certo non saranno di lieve momento.